

CONSIGLI DI ETICA PROFESSIONALE dei soci APE

art.1) l'etica del consulente APE

I consigli contenuti in questo documento costituiscono un riferimento deontologico in quanto vengono trattate l'insieme delle regole morali che devono caratterizzare il comportamento professionale del consulente o perito giudiziario e costituiscono anche un riferimento di buona etica in quanto basa dette regole sul presupposto che il consulente debba mettere sempre in atto l'azione che porterà il maggior bene possibile alla società e a sé stesso.

Il consulente occupa una zona della attività intellettuale molto specifica. Mentre l'ingegnere può progettare e il medico definire una cura, il consulente o perito socio APE (sia esso ingegnere, medico o con altra competenza) **deve relazionare al committente la verità sullo stato della cosa esaminata, nei limiti del quesito posto ed in cui l'esame richiesto si è reso possibile.**

Il consulente o perito è in etica se la sua consulenza, eseguita secondo le modalità di esame indicate dalla scienza ufficiale, è in grado di illustrare la verità sullo stato della cosa esaminata. La consulenza o perizia deve essere adeguatamente documentata e oggettivamente dimostrabile a chiunque. Se il consulente o perito segue vie non conformi alla scienza ufficiale, dovrà descriverle e giustificarne l'uso.

art. 2) l'esperto e il committente

- a) l'esperto deve sempre comunicare al Committente il proprio nome, titolo, recapito e specializzazione.
- b) l'esperto accetterà l'incarico solo se ha la consapevolezza di possedere la competenza necessaria per portarlo a buon fine.
- c) l'esperto è responsabile della qualità della propria competenza; egli deve disporre delle nozioni necessarie per l'attività corrente ed è tenuto ad aggiornarsi periodicamente.
- d) l'esperto accetterà l'incarico solo se prevede di poterlo eseguire in piena libertà e indipendenza, al fine di far conoscere la verità sullo stato delle cose oggetto d'esame.
- e) l'esperto accetterà l'incarico se questo gli viene proposto in forma scritta, con chiara indicazione dell'oggetto da esaminare e dei limiti dell'esame stesso; la lettera d'incarico deve contenere il termine concordato per la consegna della consulenza, il valore dell'oggetto da esaminare e il compenso concordato. Il compenso dovrà essere idoneamente garantito.
- f) l'esperto svolgerà lealmente e con la massima diligenza l'incarico affidatogli, applicando correttamente le normative tecniche e legislative; nel corso dell'attività, egli sarà sempre disponibile a chiarire i dubbi del Committente.
- g) l'esperto mantiene il committente al corrente della evoluzione delle proprie ricerche. Ad ogni decisione importante, l'esperto espone al committente le eventuali opzioni e le loro possibili conseguenze.
- h) l'esperto mantiene il segreto, anche ad incarico ultimato, sui dati affidatigli dal committente e su quanto è emerso nel corso dell'esame, a meno che non sia lo stesso committente a chiedere, in forma scritta, la comunicazione di uno o più dati ad una o più persone specificate. Il vincolo della segretezza non cade di fronte al Magistrato.
- i) La consulenza o perizia tecnica dovrà essere veritiera, nei limiti del quesito e di quanto riscontrabile, ciò anche in caso di contrasto con le attese del committente.
- j) In caso di controversia tra il committente e terzi, sarà dovere dell'esperto, dopo l'esame dell'oggetto della controversia, agevolare un equo accordo prima dell'avvio del procedimento legale.

- k) Se il committente è il Giudice, il consulente o perito è tenuto ad ascoltare le parti e i loro consulenti.
- l) l'esperto incaricato dal Magistrato ha il dovere di capire se le parti e/o i loro consulenti tentano di alterare la verità o se tentano tattiche dilatorie. L'esperto deve rispettare la data di deposito della consulenza o perizia, a meno di effettive situazioni ritardanti e indipendenti dalla sua volontà.
- m) La consulenza o perizia va sottoscritta, foglio per foglio, dal consulente. Se la consulenza o perizia è opera di un collegio tecnico, ciascun membro del collegio è responsabile del proprio contributo.

art. 3) l'esperto e i casi di incompatibilità

Viene considerata nulla l'opera dell'esperto nei seguenti casi:

- a) se accetta l'incarico da un committente pur avendo già accettato l'incarico della parte avversa; la circostanza è viceversa auspicabile se entrambe le parti affidano consapevolmente la soluzione della controversia all'esperto.
- b) l'esperto è interdetto dai pubblici uffici (c.p. 28, 29, 31), ovvero è sospeso dall'esercizio della professione o arte (c.p. 30, 31, 35).
- c) l'esperto è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (L. 1423/56)

art. 4) il consulente, la tariffa e la qualità della consulenza

Il tariffario utilizzato dall'esperto nell'ambito delle consulenze o perizie giudiziarie, dovrebbe essere in ogni caso basato sul DM 30 maggio 2002. Il tariffario costituisce un riferimento e deve essere connesso con la qualità della consulenza.

Il tariffario deve essere reso noto al committente. Prima dell'affidamento dell'incarico, deve essere concordato il compenso per l'esperto e le modalità di pagamento.

Una consulenza o perizia si definisce di qualità quando contiene:

- a) la descrizione completa della cosa da esaminare e i limiti dell'esame;
- b) criteri di scelta degli esami da compiere, descrizione della loro applicazione e delle risultanze emerse;
- c) confronto di tali risultanze con quelle che la cosa esaminata avrebbe dovuto fornire;
- d) chiara e sintetica esposizione, nelle "conclusioni" di quanto sopra e delle deduzioni dell'esperto

art. 5) l'esperto e le influenze esterne

- a) l'esperto deve poter svolgere il compito affidatogli dal committente con la libertà di esaminare le cose direttamente o indirettamente connesse all'oggetto in esame. In caso di limitazioni, queste dovranno essere chiaramente indicate nella consulenza o perizia tecnica. Se le limitazioni fossero tali da pregiudicare i risultati della consulenza o perizia, l'esperto ha il diritto di recedere dall'incarico e di essere compensato per l'attività parziale svolta.
- b) l'esperto ha il dovere di influire positivamente sull'ambiente esterno improntando il proprio comportamento ai principi di correttezza e lealtà e rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge.

art. 6) l'esperto e i colleghi

- a) l'esperto non può riferire, diffondere o scrivere pareri, notizie o altro che possano essere calunniosi nei confronti di altri esperti.
- b) l'esperto ha il dovere di mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri esperti. La tutela di parti avverse non consente affatto di trasformare il confronto tecnico in una rissa di ingiurie, calunnie e comportamenti arroganti..
- c) l'esperto che riceve un incarico particolarmente complesso e che comporta diverse specializzazioni, deve cercare inizialmente tra i consoci quelli disponibili ad affiancarlo. In questo caso, va richiesto il consenso scritto del committente.

art. 7) l'esperto e la sua associazione

- a) l'esperto socio non può parlare a nome della associazione, a meno che il Consiglio Direttivo gli abbia affidato specifico incarico.
- b) l'esperto socio non deve compiere atti dannosi per l'associazione, né diffondere notizie che possono screditarla.
- c) l'esperto socio deve uniformarsi, anche in caso di disaccordo personale, alle decisioni dell'assemblea quale democratico organo decisionale dell'associazione e alle scelte del Consiglio Direttivo, se congrue con le decisioni dell'assemblea.
- d) l'esperto socio deve versare il contributo sociale, deve essere disponibile alla attività di tutore e a far parte di eventuali organi funzionali della associazione. Il socio ha diritto al rimborso delle spese per attività chiesta dal Consiglio Direttivo in favore della associazione. L'eventuale compenso deve essere deciso dall'assemblea.